



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI HIRELIA SRL

(parte generale e parte speciale)

Ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive
modifiche ed integrazioni

Emesso da	Gruppo di Lavoro Codice Etico	Validato da Legale Rappresentante	Ing. Giuseppina Vignola						
Stato di revisione del documento									
Rev.	9	Data	24/01/2020	Tipo documento	Modello di organizzazione, di gestione e di controllo	N. pag	1	di	37

Sommario

PARTE GENERALE.....	3
1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001.....	3
2. I modelli di organizzazione, di gestione e di controllo	4
3. Adozione del Modello Organizzativo.....	5
4. Individuazione dei Processi a Rischio	6
5. Destinatari	7
6. Organismo di Vigilanza e di Controllo	8
7. Sistema disciplinare	10
8. Rapporti con i terzi in genere	14
PARTE SPECIALE A: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	15
PARTE SPECIALE B: ILLECITI PENALI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI SOCIETA' E DI CONSORZI	19
PARTE SPECIALE C: REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	22
ALLEGATO A: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	24
ALLEGATO B: ILLECITI PENALI ED AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI SOCIETA' E DI CONSORZI	29
ALLEGATO C: VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E SULLA SALUTE DEL LAVORO	35
ALLEGATO D: RAPPORTI CON I TERZI	37

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, dal titolo *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica”*, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa delle società.

Il testo originario, riferito ad una serie di reati commessi nei confronti della pubblica amministrazione, è stato integrato da successivi provvedimenti legislativi (in particolare con riferimento ai reati societari e, da ultimo, ai reati in materia di sicurezza sul lavoro) che hanno ampliato il novero delle fattispecie penali la cui commissione comporta la responsabilità amministrativa dell’ente.

La responsabilità dell’ente – analoga alla responsabilità penale – sorge per connessione con la commissione, da parte di un soggetto legato da un rapporto funzionale con l’ente stesso, di uno dei reati specificamente previsti dal Decreto Legislativo.

La responsabilità dell’ente può sussistere qualora il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre non è configurabile nel caso in cui l’autore dello stesso abbia agito nell’interesse esclusivo propri o di terzi.

Il rapporto funzionale che lega alla persona giuridica l’autore dell’illecito penale può essere di rappresentanza, di subordinazione o di collaborazione.

Qualora l’autore del reato sia una persona che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di controllo dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente, a carico di questo è sancita una presunzione di colpa. Ciò in considerazione del fatto che la persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell’ente.

La responsabilità dell’ente è aggiuntiva, e non sostitutiva di quella della persona fisica, che resta regolata dal diritto penale comune.

2. I modelli di organizzazione, di gestione e di controllo

Il Decreto Legislativo prevede per l'ente una forma specifica di esonero dalla responsabilità in presenza delle seguenti condizioni:

- L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato "*modelli di organizzazione, di gestione e di controllo*" idonei a prevenire i reati;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (OdV);
- Le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il modello organizzativo ha la funzione di prevenire la commissione di reati.

La funzione essenziale del Modello Organizzativo è quella di prevenire comportamenti illeciti, o scorretti o irregolari, anche attraverso la prescrizione di procedure e di modalità operative tali da renderli impraticabili.

Il Modello Organizzativo prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dello stesso e prevede altresì un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli.

3. Adozione del Modello Organizzativo

Hirelia Srl con l'adozione del presente Modello Organizzativo si pone l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento e di protocolli che, nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri, nonché delle procedure interne, risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal Decreto Legislativo ed alle successive modificazioni intervenute, sia in fase di prevenzione dei reati, che di controllo dell'attuazione del Modello Organizzativo e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

L'organismo di vigilanza comunicherà tempestivamente ai soggetti dell'ente ogni modifica ed integrazione sostanziale che fosse apportata al Modello Organizzativo, per gli opportuni adeguamenti.

Il Consiglio di Amministrazione di Hirelia Srl prenderà atto del Modello Organizzativo, e formalizzerà il proprio impegno ad osservarlo per quanto lo possa riguardare, con il primo verbale utile.

Il presente Modello Organizzativo si compone di una Parte Generale, introduttiva dei principi, nonché delle finalità che Hirelia Srl si prefigge con la sua adozione, e di una serie di Parti Speciali che trattano, ciascuna di esse, alcune tipologie di reati previsti dal Decreto Legislativo.

4. Individuazione dei Processi a Rischio

Hirelia Srl ha provveduto ad analizzare le attività aziendali, i processi volti alla formazione e all'attuazione delle decisioni all'interno dell'azienda nonché i sistemi di controllo interno.

Successivamente a tale attività, Hirelia Srl ha provveduto:

- Ad individuare le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati;
- Ad analizzare i rischi potenziali per ognuna di esse nonché le eventuali modalità attuative degli illeciti;
- A definire e ad adeguare il sistema di controlli interni.

Nell'ambito di detto procedimento sono state identificate ed analizzate le fasi potenzialmente critiche, i soggetti e le funzioni aziendali interessati nonché i comportamenti posti in essere dai suddetti soggetti nello svolgimento delle proprie funzioni.

I principi di comportamenti e i protocolli si integrano con le altre procedure, con gli organigrammi e il sistema di gestione per la qualità, con il sistema di attribuzione di poteri, comprendente le procedure aziendali, già esistenti nell'ambito di Hirelia Srl.

5. Destinatari

Il presente Modello Organizzativo è destinato ai soggetti che operano per Hirelia Srl, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa, che:

- Rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società (Vertici);
- Sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (Dipendenti o assimilati);
- quanti operano – direttamente od indirettamente - per Hirelia, anche se esterni, come – a mero titolo esemplificativo - i collaboratori, i fornitori, i terzisti, i consulenti, i partner d'affari, gli agenti, i distributori, gli intermediari e chiunque operi in nome e per conto di Hirelia (Terzi).

5.1 Diffusione, Comunicazione e Formazione

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i destinatari dell'esistenza e del contenuto del presente Modello Organizzativo.

6. Organismo di Vigilanza e di Controllo

6.1 Funzione di Vigilanza e di Controllo

Il Consiglio di Amministrazione di Hirelia Srl, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo, con la stessa delibera con la quale ha adottato il presente Modello Organizzativo ha istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV), al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'OdV – deputato, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto (art. 6 lettera b), a vigilare sull'efficacia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, curandone l'aggiornamento continuo – è risultato composto da:

- Mario Zambrini (Presidente)
- Vincenzo Coluccia
- Augusto Piazza

L'OdV ha due linee di reporting:

- La prima, su base continuativa, verso l'Amministratore Delegato;
- La seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento della propria funzione l'OdV, a supporto della propria azione, potrà avvalersi, ove necessario, della collaborazione di risorse professionali interne ed esterne.

L'OdV potrà adottare proprie procedure interne utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo.

6.2 Attività dell'Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilanza caratteristico dell'ODV si esplica in via generale attraverso le seguenti attività:

6.2.1 esercizio dei poteri di controllo

L'OdV può in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di controllo e di verifica riguardo all'applicazione del Modello Organizzativo. Nell'esercizio di tali poteri potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole funzioni e dai soggetti preposti ai processi a rischio oggetto di controllo e/o ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte. Nell'esercizio di tali operazioni dovrà tenere costantemente informato il responsabile.

6.2.2 Verifica dell'efficacia e dell'adeguamento costante del Modello Organizzativo

L'OdV, coordinandosi con i responsabili delle funzioni interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'efficacia e l'idoneità del Modello Organizzativo a prevenire la commissione dei reati di cui alle singole Parti Speciali. In particolare:

- a. Verifiche su singoli atti. A tal fine procederà periodicamente a una verifica degli atti e dei contratti nei processi a rischio, secondo modalità dallo stesso individuate;

- b. Verifiche sui protocolli. A tal fine procederà periodicamente a una verifica dell'efficacia dei protocolli del presente Modello Organizzativo, anche attraverso l'accertamento del livello di conoscenza del Modello Organizzativo e richieste di chiarimenti o segnalazioni pervenute.

L'attività svolta dall'ODV deve essere documentata, anche in forma sintetica. La relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la riservatezza.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, delle normative di volta in volta intervenute nonché dell'eventuale insorgenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello Organizzativo che ritiene opportuni.

6.2.3 Attuazione del sistema disciplinare

L'OdV segnala senza indugio al responsabile gerarchico del soggetto che ha commesso la violazione e alla Direzione del Personale le inosservanze al Modello Organizzativo rilevate nell'esercizio della propria attività o segnalate da altre funzioni aziendali, al fine della promozione nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili della violazione del relativo procedimento ai sensi del Sistema Disciplinare.

6.2.4 Informazione

L'OdV informa, anche per iscritto, il CdA di Hirelia in merito all'applicazione e all'efficacia del Modello Organizzativo annualmente, o in riferimento a specifiche e significative situazioni. L'OdV potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione di Hirelia Srl per riferire sulla propria attività. Inoltre potrà chiedere di conferire con lo stesso.

L'OdV è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al Modello Organizzativo.

L'OdV deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente a oggetto sia il sistema delle deleghe che la struttura organizzativa della società.

6.2.5 Trattamento dei reclami relativi al codice etico e ai reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01

L'OdV esamina i reclami e le segnalazioni relative a violazioni del codice etico o a eventuali reati presupposto che gli pervengono da qualsiasi soggetto interno e esterno interessato all'attività di Hirelia. Viene istituita la casella di posta odv@hirelia.it. Per rendere disponibili queste informazioni il MOG viene reso disponibile attraverso i canali ufficiali di Hirelia ovvero il sito istituzionale www.hirelia.it.

7. Sistema disciplinare

7.1 Principi generali

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto Legislativo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli previsti nel Modello Organizzativo e, ai sensi dell'art. 2106 c.c., integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie contemplate, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo.

7.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- a) Elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- b) Rilevanza degli obblighi violati;
- c) Livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d) Presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- e) Eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- f) Comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

Qualora con un atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

7.3 Dipendenti

Ai sensi del combinato disposto degli art. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nel presente paragrafo potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di cui sopra, nei confronti degli impiegati.

7.3.1 Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) Nel mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli indicati nel Modello Organizzativo;
- b) Nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle attività di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) Nella violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distribuzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) Nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- e) Nella omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e dei protocolli indicati nel Modello Organizzativo.

7.3.2 Sanzioni

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari, in ragione della gravità delle inosservanze:

- a) Biasimo verbale
- b) Biasimo scritto
- c) Multa per un importo fino a quattro ore di retribuzione
- d) Sospensione della retribuzione e dal servizio fino a 10 giorni
- e) Licenziamenti senza preavviso.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

Biasimo verbale: la sanzione del biasimo verbale potrà essere comminata nei casi di lieve violazione colposa dei principi di Comportamento e/o dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo o di errori procedurali dovuti a negligenza.

Biasimo scritto: la sanzione del biasimo scritto potrà essere comminata nei casi di recidiva nelle violazioni di cui alla lettera a).

Multa: oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del biasimo scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanza aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

Sospensione della retribuzione e dal servizio: la sanzione della sospensione dalla retribuzione o dal servizio, sino a 10 giorni, potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni dei Principi di Comportamento e/o dei

Protocolli, tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

Licenziamento senza preavviso: la sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- i. Violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti nel Decreto Legislativo;
- ii. Violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato. Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

7.4 Vertici aziendali

Ai fini del Decreto Legislativo, nell'attuale organizzazione della Società sono vertici aziendali: l'Amministratore Delegato, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

7.4.1 Violazioni

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni da parte dei soggetti suddetti, consistenti:

- a. Nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli contenuti nel Modello Organizzativo;
- b. Nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c. Nella violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione;
- d. Nella violazione dell'obbligo di informativa all'OdV e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti dal Decreto Legislativo.

L'elenco della fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

7.4.2 Misure di tutela

A seconda della gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto.

Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre all'assemblea di procedere anche alla revoca della carica.

Indipendentemente dall'applicazione della sanzione, è fatta comunque salva la facoltà della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

7.4.3 Coesistenza di più rapporti in capo al medesimo soggetto

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo, che rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, verranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

7.5 Terzi

Nei confronti di coloro che, in qualità di collaboratori o consulenti della Società e soggetti al coordinamento o vigilanza da parte della stessa, abbiano posto in essere le gravi violazioni delle norme del Modello Organizzativo di seguito indicate, potrà essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti.

7.5.1 Violazioni

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni da parte dei soggetti suddetti, consistenti:

- Nella elusione fraudolenta dei Principi di Comportamento e dei Protocolli attinenti l'oggetto dell'incarico, aventi rilevanza esterna ovvero violazione delle stesse realizzata attraverso un comportamento diretto alla commissione di un reato ricompreso tra quelli previsti nel Decreto Legislativo;
- Nella violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli attinenti l'incarico ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- Mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa.

8. Rapporti con i terzi in genere

In ossequio al fondamentale principio del rispetto delle leggi e regolamenti, Hirelia si adopera attivamente a far sì che quanti collaborano, a vario titolo, per Hirelia agiscano:

- con correttezza professionale nel rispetto delle leggi vigenti, dei principi di integrità di comportamento, trasparenza, verificabilità, coerenza e congruità;
- nel rispetto delle regole e procedure organizzative e gestionali adottate da Hirelia, in particolare quelle espressamente previste per la prevenzione della commissione dei reati. È in ogni caso fatto divieto di compiere o omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità, da parte di privati.

E' vincolo contrattuale nei rapporti con professionisti e fornitori di servizi la dichiarazione dell'accettazione dei principi del proprio Codice Etico e del presente Modello di gestione.

PARTE SPECIALE A: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione così come individuati negli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo.

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione dal Decreto Legislativo.

La descrizione delle singole condotte rilevanti ai fini della legge penale viene rinviata all'allegato A.

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Per Pubblica Amministrazione si intende quel complesso di autorità, di organi e di agenti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici che vengono individuati:

- a. Nelle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici la soddisfazione degli interessi della collettività, tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- b. Nei pubblici ufficiali che, a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- c. Negli incaricati di pubbliche funzioni o servizi che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, caratterizzata quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorialità o complementarità.

Ai fini della presente Parte Speciale A sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i destinatari devono attenersi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed è stato predisposto il Protocollo denominato "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nel caso di verifiche ed accertamenti".

1. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti da ciascun destinatario ispirandosi ai principi di lealtà e correttezza ed attenendosi al Codice Etico.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

I destinatari non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente parte speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- Effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno) a pubblici funzionari o ad incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicate;
- Accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da funzionari pubblici o da incaricati di un pubblico servizio, ovvero cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dagli stessi;
- Presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, i destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, interagiscono con la Pubblica Amministrazione devono:

- Individuare all'interno della Pubblica Amministrazione il funzionario che, in ragione del proprio incarico specifico, è il soggetto a cui rivolgersi;
- Documentare i rapporti con il soggetto così individuato;
- Redigere in forma scritta tutti i contratti;
- Aggiornare periodicamente in forma scritta l'ODV dell'attività svolta;
- Riferire con tempestività e completezza al proprio responsabile gerarchico in merito agli avanzamenti delle singole fasi del procedimento;
- Comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti di terzi.

PROCEDURA
PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO

OGGETTO

La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità adottate e le responsabilità coinvolte per la gestione delle attività di partecipazione ad appalti pubblici indetti dalla Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi.

Scopo della stessa è di regolamentare e di monitorare la corretta gestione nella partecipazione alle Gare/Appalti pubblici, così da evitare la commissione di reati. In particolare è descritta la gestione di tutta l'attività commerciale dalla fase di gara fino all'ottenimento del contratto.

DEFINIZIONI

Pubblici ufficiali: si intendono i soggetti incaricati di pubblica funzione appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Gara/ Appalto Pubblico: appalto per la fornitura di beni o servizi indetto dalla Pubblica Amministrazione.

Funzioni interessate: funzioni aziendali coinvolte nella elaborazione o trasmissione di dati alla Funzione Commerciale per l'inserimento nell'offerta da trasmettere alla Pubblica Amministrazione per la partecipazione alla Gara d'Appalto.

Organismo di Vigilanza e Controllo: Organismo di Vigilanza che assolve, sulla base delle indicazioni contenute nel D.lgs. 231/01, il compito di vigilare sulla effettività ed adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società per prevenire i reati indicati nel suddetto D.lgs.

Funzione Commerciale: appartenente alla Società incaricato di seguire il bando di gara.

MODALITA' OPERATIVE

- ANALISI DEL BANDO

L'Amministratore Delegato valuta le gare a cui l'impresa è invitata a partecipare o in ogni caso quelle di suo interesse. Egli verifica quelle ritenute interessanti in funzione della tipologia e della sede dell'attività oggetto della gara, del carico di lavoro attuale, del valore "strategico" della gara ecc. e provvede a reperire o far reperire la documentazione di gara. Inoltre l'AD esegue l'analisi di fattibilità tecnica ed economica, volta a verificare la capacità dell'impresa di eseguire i lavori nei tempi e nelle modalità previste dai bandi o dagli inviti.

Dopo una prima valutazione tesa ad analizzare l'interesse strategico (in termini di benefici di cui la Società potrebbe godere dallo svolgere il lavoro oggetto della gara), l'Amministratore Delegato valuta la capacità tecnica in termini di risorse da impiegare nella realizzazione del lavoro oggetto della gara d'appalto.

La valutazione tiene conto anche di alcuni elementi come ad esempio i risultati del confronto con lavori simili realizzati in precedenza dalla Società, le eventuali novità rispetto a lavori simili già eseguiti, i costi degli eventuali servizi da approvvisionare, l'ammontare delle spese di trasferta ecc.

- PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA

Nel caso in cui si ritenga opportuno partecipare alla gara, viene approntata e/o reperita dalla Funzione Commerciale tutta la documentazione tecnica, legale e amministrativa.

Nel caso in cui, già in fase di gara fossero previsti documenti relativi al Servizio Qualità si attiva il Responsabile della Qualità (RQ) per le azioni del caso.

L'Amministratore Delegato verifica quindi i documenti predisposti in termini di completezza, correttezza e coerenza. In caso di esito negativo apporta le modifiche e/o integrazioni necessarie. Se l'esito è positivo inserisce i documenti nella busta.

- VERIFICA DELL'OFFERTA

L'Amministratore Delegato verifica la coerenza dell'offerta economica con l'analisi di fattibilità effettuata e, in caso di positivo riesame, firma i documenti di Offerta ed invia tutta la documentazione al Committente trattenendone copia. Qualora in sede di tale verifica, si dovesse riscontrare una qualche alterazione o contraffazione dolosa, nei documenti compilati per la partecipazione alla Gara, se ne dovrà dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza e Controllo.

- AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Alla scadenza la Funzione Commerciale contatta l'Ente emittente per verificare a chi è stata aggiudicata la gara. In caso di non aggiudicazione chiede:

- Se la società è stata ammessa o meno ed i motivi dell'eventuale esclusione,
- La società che ha vinto la gara e il prezzo di aggiudicazione.

Tali informazioni sono registrate all'interno del Bando per permettere ai vari Responsabili di trarne informazioni utili per le prossime analisi.

In caso di aggiudicazione si dà comunicazione all'Organismo di Vigilanza e Controllo e si attende la comunicazione scritta (lettera di aggiudicazione), da parte del Committente, con la quale può essere richiesta ulteriore documentazione che si provvederà ad approntare.

Tutta la documentazione viene dunque riesaminata confrontandola con i documenti di Offerta, con particolare riferimento all'oggetto dei lavori, ai tempi complessivi di realizzazione e all'importo.

La rilevazione di eventuali difformità viene prontamente risolta con il Committente.

Se il riesame ha esito positivo l'Amministratore Delegato si reca presso l'Ente Appaltante per la firma del Contratto.

PARTE SPECIALE B: ILLECITI PENALI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI SOCIETA' E DI CONSORZI

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati societari così come individuati dal decreto legislativo dell'11 aprile 2002, n. 61, dal titolo "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali".

Qui di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie prese in considerazione nell'articolo 25 ter del Decreto Legislativo.

La descrizione delle singole condotte rilevanti ai fini della legge penale viene rinviata all'allegato B.

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Ai fini della presente Parte Speciale B, sono stati individuati i Principi di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi ed è stato predisposto il Protocollo denominato "Predisposizione di dati economici, patrimoniali e finanziari per la successiva comunicazione".

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nell'ambito dei processi a rischio individuati nella presente Parte Speciale, i Destinatari devono:

Nell'ambito dei processi a rischio individuati nella presente Parte Speciale, i Destinatari devono:

- Perseguire l'obiettivo dell'interesse sociale nella gestione e nell'esercizio dell'attività aziendale;
- Tenere comportamenti che rispettino le norme di legge e regolamentari;
- Attenersi alle disposizioni di legge poste a salvaguardia dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, nonché delle riserve obbligatorie;
- Attenersi al Codice Etico;
- Mantenere, nei confronti dell'attività di controllo legalmente attribuita ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, un comportamento tale che permetta agli stessi l'espletamento della loro attività istituzionale;
- Mantenere un comportamento che non impedisca o ostacoli l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- Non condizionare, attraverso false dichiarazioni o attività simulate o altri artifici, il prezzo degli strumenti finanziari, quotati o meno;
- Evitare di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale;
- Evitare in alcun modo di compromettere l'integrità, la reputazione e l'immagine di Hirelia Srl.

PROTOCOLLO B1

PREDISPOSIZIONE DI DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI PER LA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE

1. SCOPO

Il presente Protocollo regola, in stretta relazione con le modalità operative e le prassi aziendali già ampiamente adottate da Hirelia Srl, e nel rispetto delle norme legislative, dei principi contabili internazionali e del Modello, le fasi estimative del processo di predisposizione di dati economici, patrimoniali e finanziari per la successiva comunicazione all'esterno, ivi compresa la redazione dei documenti economici consolidati.

Le procedure, le prassi e gli strumenti informatici esistenti garantiscono il controllo e la tempestività dei processi contabili, in particolare attraverso:

- Idonea documentazione atta ad individuare l'Unità Organizzativa che ha generato l'evento amministrativo;
- Adeguata documentazione (perizie di terzi e/o prospetti interni) conservata agli atti.

Il presente Protocollo riguarda le fasi comprendenti la comunicazione dei dati in generale per la redazione dei documenti economici.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo è riferito a Hirelia Srl.

3. INDIRIZZI GENERALI

Le attività di predisposizione da parte degli organi amministrativi interni alla Società di dati economici, patrimoniali e finanziari per la successiva comunicazione devono essere ispirate a principi di competenza, trasparenza e veridicità, devono rispettare le autorizzazioni richieste dalle procedure e garantire la tracciabilità delle operazioni.

4. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

L'applicazione del presente Protocollo è assegnata agli organi amministrativi interni ad Hirelia Srl.

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1 ESAME DELLA BOZZA DEI BILANCI DI ESERCIZIO ED INFRANNUALI

Gli Organi Amministrativi interni alla Società predispongono la bozza di bilancio e la consegnano all'Amministratore Delegato. Quest'ultimo indice quindi una riunione per l'esame della bozza di Bilancio con la partecipazione del Consiglio di Amministrazione.

L'ODV dovrà essere informato, preventivamente, di tale riunione e potrà parteciparvi.

A conclusione della riunione vengono predisposti i documenti finanziari, eventualmente modificati durante la riunione, che possono essere così approvati dal Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE C: REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

INTRODUZIONE

In attuazione della delega attribuita al Governo, l'art. 9 della legge 123/2007 ha inserito nel Dlgs 231/2001 l'art. 25-septies che a sua volta è stato completamente sostituito dall'art. 300 del Dlgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, entrato in vigore in data 15 maggio 2008.

1) Principi generali di comportamento

Hirelia Srl riconosce alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Conseguentemente la società adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della società (datore di lavoro, preposti, collaboratori) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure aziendali.

La ricerca di vantaggi per la società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- Attenersi al Codice Etico;
- Evitare i rischi;
- Valutare i rischi che non possono essere evitati;
- Combattere i rischi alla fonte;
- Adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- Tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- Programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- Dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- Impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dall'impresa per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Tutta l'azienda, sia a livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

2) Procedure specifiche

Per quanto riguarda il sistema adottato da Hirelia Srl per gestire in maniera adeguata i rischi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro si rimanda al documento "Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro" (DVR) presente in società e oggetto di continuo monitoraggio al fine di contemplare gli adeguamenti normativi esistenti.

ALLEGATO A: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Artt. 24 e 25 del decreto legislativo 231/01

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato: *“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.*

Questo reato presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito in modo regolare, dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica predefinita (ed espressa nel provvedimento di concessione). Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. In particolare, i contributi – sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogati a un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico. Il beneficiario della sovvenzione non “amministra” correttamente il denaro ricevuto in quanto non realizza la finalità pubblica prevista nel provvedimento amministrativo che dispone l'erogazione. Anche la parziale distrazione delle somme ottenute dalla finalità prevista comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: *“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.*

Questa fattispecie accanto a quella analoga, più grave, prevista dall'art. 640 bis c.p., costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo o della presentazione di dichiarazione o di documenti falsi o a causa dell'omissione di informazioni dovute.

Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) “l'indebita percezione di erogazioni” è svincolata per la sua consumazione sia dall'induzione in errore dell'Ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.

Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento.

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico: *“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1032 €. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1549 €: se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico”.*

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui) e si caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: *“La pena e' della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee”.*

Questa fattispecie può ormai qualificarsi una circostanza aggravante della truffa contemplata dall'art. 640 c.p. dopo che di recente si sono pronunziate in tal senso le Sezioni Unite della Suprema Corte, ponendo così fine ad un contrasto giurisprudenziale; si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico.

La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. possiede un quid “pluris” rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter c.p. Il reato si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore.

La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione.

L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

Art. 640 ter Frode informatica: *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1032 €. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.*

L'elemento oggettivo di questo reato, che rientra nello schema tipico sopra descritto della truffa, è caratterizzato dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico. L'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione. Tra le condotte previste dalla norma rientrano

le alterazioni dei registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazioni a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda già trasmessi all'amministrazione.

Art. 317 Concussione: *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche ma con riferimento alla strumentalizzazione della sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello per il quale è stato investito).

Soggetti passivi di questo reato sono, al contempo, la pubblica amministrazione e il privato concusso. La partecipazione al reato del privato potrà avvenire nel momento in cui, con la propria condotta, concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per indurlo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso.

Art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio : *“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se' o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli e' dovuta, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena e' della reclusione fino ad un anno”.*

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio “qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato” (art. 320 c.p.).

Rispetto alla concussione, la corruzione sia propria (art. 319 c.p.) che impropria (art. 318 c.p.) si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra i diversi soggetti.

Questa fattispecie si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore. Nell'ipotesi ora esaminata (corruzione impropria), il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si accorda con il dipendente per compiere un atto comunque del suo ufficio. Tale deve intendersi qualunque atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio di appartenenza del funzionario. La differenza tra questa ipotesi di corruzione (impropria) e quella successiva “per atto contrario ai doveri d'ufficio” art. 319 c.p. si ravvisa nel fatto che, nel primo caso, si realizza (a seguito dell'accordo con il privato) da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e, in qualche modo, del dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca nell'atto. Nel secondo caso, la parzialità colpisce l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: *“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da due a cinque anni”.*

Il privato corruttore nella corruzione “propri” si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del pubblico ufficiale che contrasta con i doveri del suo ufficio.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre aver riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

Art. 319 bis Circostanze aggravanti: *“La pena e' aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.*

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari: *“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e' della reclusione da sei a venti anni”.*

L'art. 319 configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: *“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.*

Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato e non di una forma degradata della corruzione del pubblico ufficiale.

Art. 321 Pene per il corruttore: *“Le pene stabilite dal comma uno dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da' o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.*

Art. 322 Istigazione alla corruzione: *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.*

Il delitto in esame si configura come reato di mera condotta. E' sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purchè sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Art. 322 bis: *“Si considerano i reati commessi anche da membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri”.*

ALLEGATO B: ILLECITI PENALI ED AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI SOCIETA' E DI CONSORZI

Art. 25 ter del Decreto Legislativo 231/01

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali: *“Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta”.*

Non è richiesta una lesività specifica degli interessi patrimoniali di determinati soggetti, principalmente dei soci (a differenza della più rilevante fattispecie di cui all'art. 2622 c.c.). La condotta penalmente rilevante colpisce la falsa descrizione di fatti materiali, anche se oggetto di valutazioni (si pensi alle stime che caratterizzano molte voci di bilancio), nonché le omissioni di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. Le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza.

Accanto al bilancio, costituiscono l'oggetto materiale del reato soltanto quelle comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Restano fuori da questo ambito le comunicazioni interorganiche (tra diversi organi della società), e quelle con unico destinatario, pubblico o privato.

La fattispecie delle false comunicazioni sociali è un'ipotesi contravvenzionale caratterizzata dall'assenza di danno patrimoniale ai soci o ai creditori, a cui è riservato un trattamento sanzionatorio più lieve rispetto all'articolo successivo.

È richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di determinare un errore nei soci o nel pubblico in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare attraverso l'inganno un ingiusto profitto all'agente o ad altri.

Sono previste delle soglie di esclusione della punibilità nel caso in cui le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso, la punibilità è esclusa se il dato fornito è frutto di valutazioni che non differiscono da quella corretta in misura non superiore al 10%.

Art. 2622 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori: *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali,*

con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

La discriminante tra questa seconda fattispecie e la precedente è nella circostanza che la falsità delle comunicazioni sociali determina un danno di natura patrimoniale per i soci o per i creditori.

Questa ipotesi di reato è costruita come reato di danno in quanto si consuma quando la comunicazione falsa cagiona un danno patrimoniale ai soci o al pubblico cui è diretta. La conseguenza più evidente è che occorrerà accertare la sussistenza di un nesso causale tra la comunicazione falsa volta a trarre in inganno e il danno patito dai soci o dal pubblico. Lo schema della disposizione ricalca la struttura dell'articolo precedente. Essa si differenzia nel trattamento sanzionatorio e nelle procedibilità, a seconda che la società sia quotata in borsa oppure no. Nel caso di società quotata si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Nel secondo caso si procede a querela della persona offesa (socio o creditore o altro destinatario appartenente a quel "pubblico" cui è indirizzata la comunicazione sociale, in quanto concretamente danneggiati sul piano economico) e la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.

In relazione alla procedibilità nelle ipotesi in cui il fatto integri un delitto commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, si procede d'ufficio.

Art. 2623 c.c Falso in prospetto: *“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.”*

Il legislatore ha sentito l'esigenza di chiarire l'autonomia dei prospetti informativi e dei documenti richiamati nella norma rispetto alle comunicazioni sociali di cui ai nuovi articoli 2621 c.c. e 2622 c.c.

Sebbene soggetto attivo del reato sia “chiunque”, le comunicazioni oggetto delle incriminazioni sono specificate dalla legge e, pertanto, solo coloro che sono tenuti alla loro redazione sono destinatari della norma (anche i promotori e i soci fondatori). È richiesta l'idoneità della notizia falsa o omessa ad ingannare i destinatari del documento. Se tale condotta non ha determinato un danno patrimoniale in capo ai soggetti cui è destinata la comunicazione, la sanzione prevista è l'arresto (quindi si tratta di una contravvenzione) fino ad un anno. In caso di danno, la pena è della reclusione da 1 a 3 anni (delitto).

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione: *“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.*

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.

Le ipotesi criminose introdotte dall'articolo in esame puniscono “i responsabili della revisione” che “con consapevolezza della falsità” e “intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni...conseguono per sé o per altri un ingiusto profitto”.

A seconda che dalla stessa condotta intenzionale derivi o no l'evento materiale del danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni sono previste due distinte ipotesi di reato, una contravvenzionale, l'altra delittuosa. Per entrambe valgono, evidentemente, le stesse considerazioni sugli schemi comportamentali già svolte negli articoli precedenti. Fino ad oggi, l'art. 175 del Tuif indicava tra i soggetti attivi del reato “gli amministratori e i soci responsabili della revisione contabile”.

Art. 2625 Impedito controllo c.c: *“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”.*

La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito, l'una di natura amministrativa (sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329), l'altra di natura penale (reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa). Il soggetto attivo è sempre l'amministratore che nella prima ipotesi, impedisce o in ogni modo ostacola l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci, agli organi sociali o alle società di revisione (figura introdotta con l'attuale normativa); nella seconda invece, presupposto per la sussistenza del reato è il danno patrimoniale che deriva ai soci dall'operato illecito degli amministratori. È prevista la procedibilità a querela di parte.

Art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti: *“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

E' una fattispecie generale volta a salvaguardare l'integrità e l'effettività del capitale sociale. La norma punisce le condotte degli amministratori che, fuori delle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Art. 2627 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve *“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere*

distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

La norma prevede la clausola “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato”. L’illegale ripartizione di utili o riserve da parte degli amministratori può integrare un reato più grave (l’appropriazione indebita, ex art. 646 c.p.). L’illecito, di natura contravvenzionale, è posto a tutela dell’integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge. I soggetti attivi sono i soli amministratori, la norma si preoccupa di tutelare le riserve obbligatorie per legge. È prevista l’estinzione del reato sia nel caso che gli utili siano restituiti, sia che le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio.

Art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante: *“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.*

Gli amministratori attraverso l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote, sociali o della società controllante, cagionano un’effettiva lesione dell’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. L’ultimo comma prevede una causa di estinzione del reato nel caso in cui il capitale sociale o le riserve vengono ricostituite prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio.

Art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori: *“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

Il reato, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare l’integrità del patrimonio sociale. Gli amministratori, attraverso riduzioni del capitale sociale o, fusioni o scissioni con altra società, procurano un danno ai creditori. Si tratta di un reato di danno. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale: *“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

Questa disposizione, di natura delittuosa, procedibile d’ufficio, è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti in modo fittizio che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell’aumento del capitale. Le tre condotte rilevanti sono: l’attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Indipendentemente dal tipo di condotta concretizzata, è prevista la reclusione fino a una anno.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: *“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme*

necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione. E' contemplata la previsione dell'evento di danno per i creditori. I liquidatori ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli e cagionano un danno agli stessi. Come per l'ipotesi prevista nell'art. 2629 "Operazioni in pregiudizio dei creditori", è prevista la procedibilità a querela. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea: *“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

La condotta illecita, posta in essere da chiunque, si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti. È necessario un concreto risultato lesivo che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio: *“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.*

Con questa norma si mira a tutelare l'economia pubblica ed in particolare il regolare funzionamento del mercato. Il reato si configura come fattispecie di pericolo concreto. In quanto è necessario che le notizie mendaci, o le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonee a provocare una effettiva lesione. Oggetto materiale del reato sono gli strumenti finanziari, quotati o non quotati.

Art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: *“Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.*

L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso qualsiasi condotta (attiva o omissiva). Il Legislatore ha previsto la stessa pena per entrambe le ipotesi, attesa la sostanziale equivalenza fra la più grave condotta di falso, nella prima, e le condotte meno gravi, nella seconda, che però determinano l'ostacolo alle funzioni di vigilanza. In ultimo è prevista una fattispecie contravvenzionale a carattere residuale, per l'ipotesi in cui l'ostacolo sia determinato non intenzionalmente o anche solo per colpa.

Art. 2639 Estensione delle qualifiche soggettive: *“Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi”.*

Il primo comma della disposizione in esame tipicizza la figura dell'“amministratore di fatto”. L'equiparazione, ai fini della responsabilità, collegata all'esercizio di fatto delle funzioni è circoscritto alla presenza degli elementi della continuità e della significatività rispetto ai poteri tipici della funzione.

Il secondo comma prevede espressamente ed in via generale che le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche ai soggetti che sono legalmente incaricati dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi (commissari); salva la possibilità di applicare dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione in tutti gli altri casi.

ALLEGATO C: VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E SULLA SALUTE DEL LAVORO

In attuazione della delega attribuita al Governo, l'art. 9 della legge 123/2007 ha inserito nel Dlgs 231/2001 l'art. 25-septies che a sua volta è stato completamente sostituito dall'art. 300 del Dlgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, entrato in vigore in data 15 maggio 2008.

L'art. 25-septies riguarda la fattispecie dell'**omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**. In particolare l'art. 25-septies del D. lgs. 231/2001 prevede:

- 1) In relazione al delitto di cui all'art. 589 (omicidio colposo) del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2¹, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **pari a 1.000 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni **interdittive** di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 2) Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 (omicidio colposo) del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2,, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 3) In relazione al delitto di cui all'art. 590, terzo comma (lesioni personali colpose, quantificabili come gravi) del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **non superiore a 250 quote**. Nel caso di condanna per il

¹ **Art. 55 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente**

1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
 - a. Che **omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento** di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;
 - b. Che **non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione** ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'art. 34;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da 6 mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:
 - a. **Nelle aziende** di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);
 - b. in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
 - c. **per le attività** disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata **non superiore a sei mesi**.

ALLEGATO D: RAPPORTI CON I TERZI

Art. 603 bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"².

Il delitto *de quo* è stato inserito nell'articolo 25-*quinqüies*, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001 tra i delitti contro la personalità individuale. L'illecito dell'ente è punibile con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, ma soprattutto con le sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Ai sensi del nuovo art. 603 bis c.p., sono punite le seguenti condotte:

- reclutamento di manodopera con lo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizzo, assunzione o impiego di manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui alla lett. a), con sottoposizione dei lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittamento del loro stato di bisogno.

² Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.